



COMUNE DI TERNI

Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 100 del 26 Luglio 2021

Definizione transattiva della controversia in essere tra Massarini Ernesta ed il Comune di Terni
Sinistro del 20.3.2018 avvenuto in Terni - angolo Largo Villa Glori/Corso Tacito
Approvazione schema atto transattivo ed assunzione impegno di spesa.

Oggi, 26.07.2021, alle ore 8,45, si è riunito il Collegio dei Revisori, nominati con delibera n. 341 del 18.11.2019 di Consiglio Comunale per il triennio 2019/2022 nelle persone di:

- **Carlo Ulisse Rossi Presidente**
- **Fiorella Pezzetti, Membro effettivo**
- **Roberto Frasca, Membro effettivo**

Per verbalizzare il seguente ordine del giorno:

Definizione transattiva della controversia in essere tra Massarini Ernesta ed il Comune di Terni a seguito del sinistro del 20.3.2018 avvenuto in Terni, angolo largo Villa Glori/Corso Tacito – approvazione schema atto transattivo ed assunzione impegno di spesa, pervenuta per e-mail certificata in data 19.07.2021.

Presa in esame la proposta di determina dirigenziale unitamente agli allegati, il Collegio inizia la trattazione.

Richiamato:

- L'art. 239 del D.Lgs n. 267/00 lettera b) n. 6 comma 1, laddove prevede che Organo di revisione esprima parere sulle proposte di transazione;
- In proposito la giurisprudenza della Corte dei Conti ha ritenuto obbligatoria l'acquisizione del parere dei revisori dei conti con riferimento alle transazioni inerenti materie di competenza del Consiglio, in quanto esplicitazione dell'attività consultiva di ausilio al suddetto Organo (cfr. in particolare Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, deliberazione n. 345 del 25 settembre 2013);
- Con la deliberazione n. 129 del 12/09/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, in modo innovativo rispetto al precedente orientamento, ha ritenuto utile *“segnalare l'opportunità, da parte dell'ente pubblico, di chiedere un parere all'Organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio”*, soprattutto su quelle di particolare rilievo o relative a controversie di notevole entità, anche attraverso l'ampliamento delle funzioni del suddetto Organo in via regolamentare.

Alla luce del predetto nuovo orientamento, pertanto, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, ha convenuto, sull'opportunità di esprimere il proprio parere con riferimento alle transazioni che l'Amministrazione intenda concludere;

Premesso che:

Con nota prot. 97267 del 13.07.2018 l'Avv. Raffaella Amodio richiedeva il risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra Massarini Ernesta, in conseguenza di una caduta avvenuta in data 20.03.2018 in Corso Tacito, *“all'altezza con Largo Villa Glori, in quanto inciampava e cadeva a terra a causa del dislivello presente sulla strada determinato dalle radici del pino ivi presente che per la sua ubicazione e conformazione rappresentava una vera e propria insidia”*;

Nella sopracitata nota viene riportato che vi è stato l'intervento della Polizia Locale, nonché di un'ambulanza che ha trasportato la sig.ra Massarini al Pronto Soccorso, ove i medici curanti le hanno diagnosticato un trauma cranio-facciale semplice, con ferita lacero-contusa del sopracciglio sinistro, contusione della spalla sinistra e ginocchio destro. La prognosi indicata è stata di 8 gg.; nella nota dell'avvocato viene dichiarato che la sig.ra Massarini avrebbe riportato postumi di carattere permanente e che nel mese di giugno-luglio 2018 il Comune di Terni avrebbe provveduto a risistemare l'area. Alla richiesta di risarcimento dei danni è allegato il verbale di segnalazione di caduta accidentale redatto da appartenenti al Corpo di Polizia Locale, comprensivo degli esiti di accertamento esperiti dagli I.V. Tabarrini Donatella e Capponi Roberta; nella comunicazione della Polizia Locale è altresì allegato il verbale di sommarie informazioni rese da Donati Ilaria, nonché da Magron Giuseppe, entrambi testimoni dell'accaduto, nonché il verbale di dimissioni del Pronto Soccorso e di accettazione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni del 20.03.2018, con la relativa diagnosi; al rapporto della Polizia Locale sono allegate le foto del luogo dell'evento. L'avvocato di parte ha prodotto certificati medici dai quali risultano 23 giorni di prognosi (8 gg di Invalidità Temporanea Totale ITT, come da verbale dimissioni pronto soccorso e 15 gg di Invalidità Temporanea Parziale ITP al 75%, come da certificato medico del 03.04.2018 della Dr.ssa Rosella Bonifazi), senza contabilizzazione dei postumi invalidanti.

Preso atto che

- è intenzione dell'Ente il ricorso al contratto di transazione;
- ai sensi degli artt. 1965 e 1976 c.c. le parti con la transazione, attraverso reciproche concessioni, fanno cessare una lite giudiziarie iniziata o proseguita da diversi anni ed eviterebbero eventuali ed ulteriori continuazioni;
- la transazione ha, tra le parti, gli effetti di una sentenza passata in giudicato;
 - affinché una transazione sia validamente conclusa è necessario, da un lato, che essa abbia per oggetto una *res dubia* e, cioè che cada su di un rapporto giuridico avente, almeno tra le parti, carattere di incertezza, e, dall'altro che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare fra di loro, i contendenti si facciano delle concessioni reciproche;
- la scelta di addivenire ad una transazione deve essere riconducibile ai canoni di razionalità, di logica, di convenienza e di correttezza gestionale in modo da risultare in perfetta sintonia non solo con l'interesse primario tutelato dall'Amministrazione, ma anche con quelli secondari emergenti *ictu oculi* nella specifica situazione presa in considerazione in sede di transazione;

- la giurisprudenza contabile ritiene legittima la transazione che ponga fine ad una controversia pluriennale, di dubbia soluzione favorevole per l'Amministrazione e in presenza della rinuncia della controparte privata all'azione giudiziaria pendente (v. per tutti: Corte dei Conti, Sezione Centrale di Controllo di Legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, 15 novembre 2012, nr. 24);
- ritenuto, in particolare, che, non soltanto il valore nominale delle reciproche pretese, ma anche l'alea del giudizio stesso ed il rischio di soccombenza deve indurre l'Amministrazione a tenere atteggiamenti di prudenza, proprio in considerazione del valore della res litigiosa e degli oneri che possono essere posti a carico del Comune, nonché della condizione di ente dissestato, che sono ragionevolmente circoscrivibili grazie ad un ponderato accordo transattivo;
- l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente;
- ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica, che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Di conseguenza, il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia. Si tratta di un elemento che caratterizza la transazione rispetto ad altri modi di definizione della lite;
- sugli spazi per un eventuale accordo transattivo la Giurisprudenza contabile, in particolare Corte dei Conti Sezione Lombardia deliberazioni n. 26 del 16.04.2008 e n. 1161 del 18.12.2009, sottolinea che:
 - di norma anche gli enti pubblici possono transigere le controversie delle quali siano parte ex art 1965 c.c.;
 - i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;
 - ai fini dell'ammissibilità della transazione è necessaria l'esistenza di una controversia giuridica che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata;
 - la transazione è valida solo se ha ad oggetto diritti disponibili (art 1965, co 2 cc) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale;
 - è nulla la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite sono sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa previsione di legge;

La Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 65/2020/PAR, sottolinea che il parametro dell'equilibrio di bilancio impone una attenta e oculata valutazione delle poste in transazione

Considerato:

- che l'accordo transattivo con la quale l'Amministrazione Comunale intende chiudere ed evitare qualsiasi controversia possa insorgere;
- che l'eventuale controversia che possa aggiungersi venisse riconosciuto un concorso di colpa;
- che il danno con la relativa condanna alle spese potrebbe superare l'importo proposto per la chiusura della transazione;
- che l'Avvocatura dell'Ente ha espresso il proprio parere precisando che :

“ la transazione in oggetto non appare in contrasto con i vigenti criteri “”

Per tutto ciò quanto sopra richiamato e considerato,

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di determina di cui all'oggetto ai sensi dell'art 239 del D. Lgs 267/00.

Alle ore 10,10 viene sciolta la riunione previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

L'originale del presente verbale verrà conservato presso la Direzione Attività finanziarie, Servizio Ragioneria del Comune di Terni.

Il Collegio dei Revisori

Carlo Ulisse Rossi

Fiorella Pezzetti

Roberto Frasca